

N. R.G. 2017/9070



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE

Nel procedimento iscritto al n. r.g. **9070/2017** promosso da:

CLAUDIA LANCINI (C.F. LNCCLD67H45A060R), con il proc. dom. avv. **SABATTI CLAUDIO**, l'avv. **COLLIA FILIPPO**

ricorrente

contro

MECC-LAN S.R.L. (C.F. 03028960171), con il proc. dom. avv. **BADINELLI DAVIDE**

resistente

Il Giudice designato Lorenzo Lentini,

- letto il ricorso *ex art. 669-duodecies* c.p.c. del 24 aprile 2018 depositato da Claudia LANCINI;
- letta la memoria difensiva di MECC-LAN srl del 14 giugno 2018 e i relativi documenti allegati;
- sentite le parti all'udienza del 14 giugno 2018 e a scioglimento della riserva assunta in tale ultima udienza, ha emesso la seguente

ORDINANZA

1. Con il ricorso per cui si procede Claudia Lancini (di seguito "il ricorrente" ovvero "il Socio"), in qualità di socio di minoranza (partecipazione pari al 27,5% del capitale) di MECC-LAN srl (di seguito "la Società") chiedeva di determinare, ai sensi dell'art. 669-*duodecies* c.p.c., le modalità di



attuazione del provvedimento cautelare emesso ex artt. 700 c.p.c. e 2476 c.c. dal Tribunale di Brescia in data 12 settembre 2017 (“l’Ordinanza”). In difetto di esecuzione spontanea, il ricorrente chiedeva che l’ufficiale giudiziario fosse autorizzato *“ad eseguire a semplice istanza della ricorrente, le operazioni sopra descritte, con spese a carico della resistente”*.

A fondamento del proprio ricorso il Socio esponeva che con l’Ordinanza il Tribunale aveva ordinato alla Società di *“consentire alla ricorrente Lancini Claudia, anche per mezzo di professionista di fiducia, la immediata consultazione, presso la sede sociale o altro luogo dove è custodita la documentazione richiesta, dei seguenti documenti:*

- *libro soci;*
- *libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio di amministrazione;*
- *registri IVA anno 2017, dichiarazioni fiscali presentate nell’anno 2017, fatture emesse e fatture di acquisto dell’anno 2017, disponendo che vengano oscurati i nominativi dei clienti e fornitori nonché l’oggetto dei beni indicati nei suddetti documenti, qualora inerenti alla produzione”*.

Presso quanto sopra, il Socio lamentava:

- (i) il ritardo con il quale la Società avrebbe messo a disposizione la documentazione da esibire, posto che il primo plico era stato trasmesso *“a quasi 6 mesi dalla pronuncia dell’ordinanza”* e, alla data del 23 marzo 2018, la Società comunicava che per l’inoltro delle fatture richieste *“sarebbero occorsi ulteriori 90 gg”*;
- (ii) le modalità di esecuzione dell’Ordinanza da parte della Società, che non avrebbe consentito al Socio l’accesso presso la sede societaria per l’esame della documentazione, ritenendo sufficiente la trasmissione della stessa a mezzo di PEC e *“superflua”* la presenza del professionista delegato dal Socio presso i locali aziendali;
- (iii) l’eccesso di restrizioni apposte dalla Società al contenuto dei documenti trasmessi, posto che le numerose parti oscurate, riguardanti in tesi anche dati privi di connessione con le esigenze di riservatezza tutelate con l’Ordinanza, non consentirebbero al Socio di esercitare le proprie prerogative sociali. Al riguardo il Socio precisava che la facoltà per



la Società di oscurare informazioni dovrebbe limitarsi a quelle “*inerenti alla produzione*”, come statuito nell’Ordinanza.

2. Con la memoria difensiva depositata in udienza la Società preliminarmente eccepiva l’inammissibilità o improcedibilità del ricorso, sul presupposto che controparte sostanzialmente chiederebbe, con le forme del ricorso *ex art. 669-duodecies* c.p.c, una riforma del provvedimento cautelare di accoglimento parziale, senza avere proposto reclamo avverso lo stesso.

Nel merito la Società chiedeva respingersi le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto, esponendo di avere diligentemente assecondato le richieste del Socio, mediante la trasmissione di PEC contenenti i documenti via via messi a disposizione (dvd – doc. 1 resistente, contenente oltre 40 messaggi di posta elettronica certificata e relativi allegati).

Quanto alla tempistica di invio della documentazione oggetto di richiesta, la Società evidenziava le ridotte dimensioni dell’azienda (cfr. organigramma prodotto), che può contare solamente su due dipendenti (i responsabili dell’area amministrazione e dell’area finanza) in grado di provvedere all’esecuzione dell’Ordinanza, previa opportuna selezione delle informazioni da oscurare. Al riguardo precisava che le operazioni di “segretazione” delle informazioni riservate richiedono “*significativi tempi tecnici*”, sottolineando che le richieste del Socio non possono “*interferire con la produzione dell’azienda o l’ordine disposto dal Giudice*”.

Con riferimento al mancato accesso del Socio alla sede per l’esame dei documenti, la Società deduceva di non averlo mai impedito, ma di averne sottolineato la superfluità, riportandosi per il resto a quanto osservato nell’ambito del procedimento cautelare a esito del quale è stata pronunciata l’Ordinanza.

3. In primo luogo va esaminata l’eccezione pregiudiziale di inammissibilità o improcedibilità del ricorso: la stessa è da ritenersi infondata. Infatti, diversamente da quanto prospetta parte resistente, il ricorrente non mira a ottenere surrettiziamente una riforma dell’Ordinanza, ma si limita nelle proprie conclusioni a chiedere la determinazione delle modalità di attuazione del suddetto provvedimento *ex art. 700* c.p.c., in linea con il perimetro applicativo dell’*art. 669-duodecies* c.p.c.

Pertanto vi è coerenza tra la tutela cautelare richiesta e lo strumento processuale azionato, che si innesta nell’ambito del procedimento a monte a esito del quale è stata pronunciata l’Ordinanza.



4. Le doglianze del Socio sono parzialmente fondate.

4.1 È incontestato il ritardo con il quale la Società ha via via messo a disposizione la documentazione rientrante nell'ambito oggettivo dell'Ordinanza, così come pacifica è la circostanza che, a distanza di svariati mesi dalla comunicazione dell'Ordinanza stessa, la trasmissione delle fatture di produzione avrebbe richiesto un ulteriore lasso di tempo pari a circa 90 giorni (doc. 17 ric.)

Sul punto parte resistente adduce a giustificazione le limitate dimensioni e risorse della Società, che dispone di due soli dipendenti idonei a espletare i delicati compiti connessi con l'esecuzione dell'Ordinanza, i quali dipendenti sono altresì impegnati nelle quotidiane attività gestionali e quindi impossibilitati a dedicare in esclusiva il proprio tempo alle richieste del Socio.

Tale argomentazione non ha pregio.

Al fine di eseguire il disposto dell'Ordinanza, nel rispetto delle legittime esigenze di riservatezza aziendale, la Società ben potrebbe infatti avvalersi - evidentemente a proprie spese, trattandosi di cautele adottate nell'interesse sociale - di professionisti o fornitori esterni per i compiti in questione.

In definitiva, non è revocabile in dubbio come calcoli di tipo economico della Società non possano risultare in concreto di ostacolo per l'esercizio da parte del Socio del diritto soggettivo di cui all'art. 2476 c.c., che incontra - come unico limite - il rispetto del principio di buona fede e correttezza nel rapporto sociale (cfr. Trib. Roma 15.1.2015).

4.2 Parimenti incontestato è che la consultazione della documentazione richiesta sia avvenuta tramite invio da parte della Società di numerose PEC all'indirizzo del Socio, mentre a essere in discussione è la sussistenza di un effettivo impedimento all'accesso presso la sede sociale: in proposito la Società ammette di avere meramente sottolineato la "superfluità" di tale accesso.

Anche tale difesa della Società non è condivisibile, posto che l'utilità in concreto dell'accesso fisico e la scelta del metodo più efficace e meno dispendioso per il raggiungimento dell'obiettivo della tutela del diritto del Socio sono questioni che avrebbero dovuto essere risolte nella fase precedente,



prima della pronuncia dell'Ordinanza: tale provvedimento prende posizione sul punto in maniera univoca, disponendo “*la immediata consultazione, presso la sede sociale o altro luogo dove è custodita la documentazione richiesta*”.

4.3 Discende da quanto sopra che i termini di cui all'Ordinanza, relativi sia alla tempistica (“*immediata consultazione*”) sia alle modalità di accesso (consultazione dei documenti “*presso la sede sociale o altro luogo dove è custodita la documentazione richiesta,*”) debbano essere precisati nel senso auspicato dal ricorrente, risultando ad oggi rispettati dalla Società soltanto in misura parziale.

5. Considerazioni diverse vanno invece svolte con riferimento all'asserito eccesso di restrizioni da parte della Società in ordine al contenuto visibile dei documenti trasmessi.

La tesi del Socio, secondo la quale la facoltà per la Società di oscurare informazioni aziendali riservate andrebbe tassativamente limitata a quelle “*inerenti alla produzione*”, non può essere condivisa.

Al riguardo, come evidenzia anche la dottrina, si osserva che un adeguato livello di tutela della riservatezza dei dati aziendali costituisce esigenza generale in tutte le procedure di accesso *ex art.* 2476 c.c., fungendo da “*compasso*” per la concreta individuazione dei confini oggettivi del diritto di controllo del socio.

Detta esigenza assume rilevanza critica allorché, come nel caso in esame, emergano elementi sintomatici di una potenziale fattispecie di concorrenza sleale a danno della Società: infatti, nell'ambito del necessario giudizio di contemperamento tra il diritto di controllo del Socio e il diritto della Società a salvaguardare il proprio patrimonio competitivo, il Tribunale non può ignorare la pendenza di procedimenti aventi a oggetto – tra l'altro – l'asserita conduzione di attività in concorrenza sleale da parte di entità riconducibili a vario titolo all'odierno ricorrente, né gli esiti, seppure nei limiti cognitivi dell'azione cautelare, di tali procedimenti.

In altre parole, in siffatte situazioni il giudice è tenuto ad adottare una soluzione interpretativa idonea a mitigare il rischio dell'eventuale adozione da parte del socio di comportamenti abusivi e



potenzialmente lesivi dell'interesse sociale: tale soluzione non può che tradursi in una sensibile limitazione dell'ambito oggettivo del diritto di controllo (*cf.* Trib. Milano, 8.5.2014).

Sotto tale ultimo profilo l'Ordinanza dispone che vengano oscurati i nominativi dei clienti e fornitori nonché l'oggetto dei beni indicati nei suddetti documenti, "qualora inerenti alla produzione", ma tale riferimento non va inteso in senso letterale, dovendosi privilegiare una soluzione interpretativa estensiva, che racchiuda il complessivo patrimonio di dati e informazioni aziendali che l'ordinamento ritiene meritevole di tutela.

La suddetta lettura si impone anche al fine di rendere la disciplina interna *ex art.* 2476 c.c. coerente e armonica rispetto alla normativa europea (direttiva UE n. 946/2016 in materia di tutela della riservatezza dei segreti commerciali, attuata con decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 63), che prevede accentuate forme di tutela, anche in sede giudiziale, per i c.d. "segreti commerciali".

Pertanto, in un'ottica di specificazione dei limiti previsti nell'Ordinanza, va precisato che la Società è autorizzata a oscurare le informazioni costituenti segreti commerciali ai sensi degli artt. 98 e 99 del c.p.i. ovvero comunque idonee a conferirle un vantaggio competitivo nei confronti di imprese rivali.

Tuttavia, tale legittima facoltà va esercitata in modo proporzionato e nei limiti strettamente necessari ad assicurare la tutela del patrimonio aziendale: pertanto la Società avrà cura di motivare puntualmente, per ciascun documento o gruppo di documenti messi a disposizione, le ragioni della natura segreta o riservata dell'informazione omessa.

Al di là di tale limitata categoria di informazioni e dati, prevale l'interesse del socio al controllo generale della gestione sociale e il correlativo obbligo della Società di assicurare la massima trasparenza.

6. Considerato quanto sopra, l'ineliminabile margine di discrezionalità in capo alla Società nella selezione delle informazioni riservate da oscurare induce a respingere la richiesta del ricorrente dell'autorizzazione ad avvalersi, in difetto di esecuzione spontanea della controparte, dell'ufficiale giudiziario per le operazioni di accesso. A tale riguardo, peraltro, l'ordinamento mette a disposizione dell'interessato, al fine di favorire l'esecuzione di obblighi di fare come quello in esame, specifici rimedi di altra natura, che tuttavia non risultano richiesti nel caso di specie.



7. Alla luce del principio di causalità, che governa la ripartizione delle spese del giudizio, rispondente all'esigenza di tenere indenne il soggetto che, al fine di far valere un proprio diritto, è stato costretto dall'altrui condotta a ricorrere alla tutela giudiziaria (art. 27 Cost.), parte resistente va condannata alla parziale refusione delle spese del presente procedimento, in misura pari al 50%, alla luce delle considerazioni sopra svolte. Tenuto conto del concreto articolarsi del presente sub-procedimento, le spese sono complessivamente liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori di legge.

P. Q. M.

il giudice designato, provvedendo in via cautelare in attuazione dell'ordinanza del Tribunale di Brescia del 12 settembre 2017 (r.g. n. 9070/2017), ai sensi dell'art. 669-*duodecies* c.p.c.:

ORDINA a parte resistente MECC-LAN s.r.l. di mettere a disposizione di parte ricorrente CLAUDIA LANCINI, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, tutta la documentazione rientrante nell'ambito oggettivo della suddetta ordinanza, consentendo a tal fine l'accesso di parte ricorrente, ovvero di professionista delegato, alla sede sociale o presso altri locali nella disponibilità della Società, per la consultazione della documentazione medesima in originale ovvero, in presenza di parti oscurate per esigenze di riservatezza, in copia dichiarata conforme per il resto dal legale rappresentante della Società.

DISPONE che la facoltà di oscuramento di informazioni consentita dalla suddetta ordinanza sia limitata, oltre ai nominativi dei clienti e dei fornitori nonché all'oggetto dei beni indicati nei suddetti documenti, qualora inerenti alla produzione, ai segreti commerciali ex art. 98 del d.lgs. 30/2005 ("Codice della proprietà industriale") e alle informazioni recanti comunque un vantaggio competitivo, a condizione che la Società, ove si avvalga della predetta facoltà, motivi puntualmente, per ciascun documento o gruppo di documenti, le ragioni della natura segreta o riservata dell'informazione omessa.



CONDANNA parte resistente MECC-LAN s.r.l., a titolo di parziale rimborso delle spese della presente fase, a pagare in favore del ricorrente Claudia LANCINI euro 1.500,00 oltre rimborso di spese generali, IVA e CPA come per legge.

Si comunichi.

Brescia, 19/06/2018

IL GIUDICE DESIGNATO

LORENZO LENTINI

